LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'EDIFICIO "UFFICI E SPOGLIATOI" DEL CENTRO DIREZIONALE A.M.T. CATANIA S.P.A. DI PANTANO D'ARCI.

CIG: 788270886B

Nella sede della Direzione Aziendale sita in Catania, Via Sant'Euplio 168 tra i signori:

Da una parte, che nel contesto dell'atto verrà chiamato per brevità "A.M.T:" o "Azienda" o "Società":

- Avv. Giacomo Bellavia, nato a Catania il 14/09/1982, domiciliato per la carica presso la Sede della

Società, il quale interviene nel presente atto nella qualifica di Presidente del Consiglio

d'Amministrazione.

Dall'altra parte, che nel contesto dell'atto verrà chiamato anche "Appaltatore":

- Sig. Daniele Soffietto, nato a Partinico (PA) il 06/05/1988, residente a Partinico in Via Donizetti 14,

il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di Legale Rappresentante e

Amministratore Unico dell'impresa Ele Tecno System srl, con sede a Borgetto (PA). Contrada San

Carlo snc P.I. 05677090820.

si premette:

- che con Provvedimento del Presidente n. 574 del 18/04/2019 è stata indetta la procedura di gara da

esperirsi mediante procedura negoziata, e sono stati approvati gli atti di gara;

- che, a fronte delle offerte economiche presentate, il Seggio di gara ha proposto l'aggiudicazione

della gara a favore della Ditta Ele Tecno System srl, che ha offerto un ribasso del 38,56%

sull'importo a base di gara, corrispondente ad un importo di € 257.279,74, oltre a € 21.809,58 per

oneri per la sicurezza, per un importo complessivo di € 279.089,32 IVA esclusa;

- che con nota del 13/09/2019 prot. 2639, è stata disposta l'aggiudicazione alla ditta Ele Tecno

System

- che sono trascorsi trentacinque giorni dall'avvenuta comunicazione ai controinteressati del

provvedimento di aggiudicazione;

Si conviene e stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 - Documenti che costituiscono parte integrante del contratto.

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto:

- Lettera d'invito
- Relazione Tecnica
- Capitolato Speciale d'appalto
- Computo Metrico Estimativo
- Elenco Prezzi
- Quadro Economico
- Cronoprogramma
- Elaborati grafici progettuali
- Le polizze di garanzia di cui agli artt. 13 e 14;

Il Capitolato Speciale d'Appalto e l'Elenco prezzi unitari, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare, sono materialmente allegati al presente contratto. I restanti documenti sopra menzionati, che la Ditta appaltatrice dichiara di conoscere ed accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, fanno parte integrante del contratto pur non essendo ad esso materialmente allegati. In caso di contrasto tra quanto contenuto nel presente contratto e quanto contenuto nel C.S.A. o in altri elaborati progettuali, prevalgono le previsioni qui contenute.

ARTICOLO 2 - Affidamento, corrispettivo dell'appalto e contabilizzazione lavori.

L'A.M.T. Catania S.p.A. affida alla Ditta Ele Tecno System srl l'appalto dei lavori di cui all'oggetto, per un importo di € 257.279,74 (duecentocinquantasettemiladuecentosettantanove/74) per lavori e di € 21.809,58 (ventunomilaottocentonove/58) per oneri per la sicurezza, per un totale di €. 279.089,32 (duecentosettantanovezerottantanove/58) oltre IVA, come risultante dall'offerta presentata in sede di gara, alle condizioni tutte di cui al progetto in premessa specificato.

L'Appaltatore accetta senza riserva alcuna l'appalto oggetto del presente contratto.

I lavori oggetto del presente appalto saranno contabilizzati a misura come previsto dall'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ARTICOLO 3 - Tempo utile e penali.

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori, nel rispetto del programma predisposto dall'Appaltatore è fissato in 157 giorni (centocinquantasette) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Appaltatore non potrà per nessuna ragione sospendere o rallentare i lavori, art. 1460 del Codice Civile.

La penale di ritardo per il mancato rispetto delle scadenze differenziate di varie lavorazioni o delle singole parti, previste dal C.S.A. è fissata nella 1 per mille dell'ammontare netto del contratto, per ogni giorno di ritardo.

L'A.M.T.si riserva di chiedere oltre alla penale di cui sopra il risarcimento dei danni per le maggiori spese che si dovessero sostenere a causa dei ritardi imputabili all'Appaltatore nell'esecuzione dei lavori.

Si specifica che i lavori di che trattasi sono propedeutici al trasferimento dell'attuale sede aziendale presso i locali oggetto del presente contratto. Pertanto in caso di mancata chiusura dei lavori nei termini fissati dal cronoprogramma per ritardi esclusivamente imputabili all'Appaltatore, l'A.M.T. si riserva di richiedere il maggior danno riferito ai fitti passivi commisurati ai canoni e alle spese sostenute in conseguenza degli eventuali ritardi

Il responsabile del procedimento potrà concedere eventuali proroghe, purché richieste con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini contrattualmente previsti, tenuto conto di quanto indicato nell'art. 107 comma 5 D.Lgs. 50/2016 qualora l'esecutore, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati.

ARTICOLO 4 - Ulteriori oneri a carico dell'Appaltatore.

Oltre agli obblighi previsti dalla lettera d'invito, dal Capitolato Speciale d'Appalto e dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici, saranno a carico dell'Appaltatore anche gli oneri seguenti:

- Comunicare per iscritto alla Direzione Lavori e al R.U.P. il nominativo del Direttore Tecnico responsabile di cantiere per il rispetto delle norme antinfortunistiche.
- Permettere, su ordine della D.L. l'esecuzione di lavori affidati ad altre Imprese, concedendo

nell'area di cantiere il deposito del materiale e delle attrezzature di dette Imprese.

- Non concedere a terzi la pubblicazione di notizie, disegni o fotografie delle opere oggetto dei lavori, salvo autorizzazione scritta della D.L.
- Garantire la presenza tassativa e continua in cantiere del Direttore Tecnico di cantiere, di gradimento della D.L. Il Direttore Tecnico di cantiere curerà esecuzione dei lavori risulti conforme alle prescrizioni del presente contratto e a ogni ordine della D.L..
- Assumere a proprio carico gli oneri per il conferimento a discarica di materiali dichiarati inutilizzabili dalla D.L., nonché i costi per il relativo smaltimento.
- Provvedere, a propria cura e spese, a tutti i permessi e le licenze necessari e al risarcimento dei danni di qualsiasi genere, che si dovessero provocare a fondi per passaggi e strade di servizio.
- Provvedere, per quanto concerne gli allacciamenti delle reti ai pubblici servizi e per eventuali spostamenti, a svolgere tutte le pratiche e tutti gli adempimenti necessari.
- Curare, senza alcun onere per l'AMT, la preparazione della documentazione e della certificazione da presentare ai vari Enti preposti al rilascio dei necessari nulla osta.
- Redigere e fornire gli elaborati di progetto, aggiornati, delle opere effettivamente eseguite.

ARTICOLO 5 - Osservanza contratti collettivi e regolarità nei rapporti di lavoro.

L'Appaltatore si impegna all'osservanza, verso i dipendenti impegnati nell'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto, del trattamento economico e normativo previsto dal C.C.N.L. di categoria e dai relativi accordi territoriali vigenti, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi e il versamento delle relative contribuzioni alle Casse Edili di riferimento. L'Appaltatore si obbliga ad applicare i contratti e gli accordi di cui ai precedente comma anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e se cooperative, anche nei rapporti con i soci. All'applicazione e al rispetto dei contratti e accordi predetti debbono obbligarsi anche le imprese eventualmente non aderenti alle associazioni stipulanti e indipendentemente dalla struttura e dimensione delle imprese stesse e da ogni altra loro qualificazione giuridica, economica e sindacale.

Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'appaltatore, l'AMT Catania S.p.A. al pagamento delle somme dovute dall'Appaltatore utilizzando gli importi dovuti all'impresa per i lavori eseguiti e, se necessario,

incamerando la cauzione definitiva. Qualora l'irregolarità denunciata non sia riconosciuta dall'Appaltatore, in attesa dell'accertamento definitivo della posizione dell'impresa, si procede all'accantonamento di una somma pari all'irregolarità denunciata e comunque non superiore al 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo se i lavori fossero già ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando non sarà accertato definitivamente che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti l'Appaltatore non potrà opporre eccezioni all'A.M.T:, né avrà titolo ad alcun risarcimento o riconoscimento di interessi. Qualora gli importi così trattenuti non risultassero in grado di coprire l'intero debito dell'Appaltatore, ovvero qualora l'inadempienza dell'Appaltatore sia accertata dopo l'ultimazione dei lavori, la Società appaltante si riserva di trattenere gli importi che risultassero dovuti sulla rata di saldo, sulle ritenute di garanzia e sulla cauzione definitiva.

ARTICOLO 6 - Misure a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Al fine di rendere effettivo il controllo delle maestranze impegnate nel cantiere, è obbligo dell'Appaltatore, con il controllo della D.L. e del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, tenere sempre in cantiere copia semplice del libro unico del lavoro e un registro presenze, aggiornati con specifico riferimento al cantiere. In tale registro verranno annotati (prima del suo effettivo impiego presso il cantiere) il nominativo di ogni lavoratore, la ditta di appartenenza, la posizione INPS, INAIL, la Cassa Edile, la presenza all'inizio di ogni giornata lavorativa e il numero delle ore di lavoro al termine della stessa giornata. Per i cantieri con una media di n. 10 o più operai per giorno, si adotta per la registrazione idoneo timbra cartellino. E' obbligo dell'Appaltatore dotare ogni lavoratore suo dipendente o dipendente di ditta in subappalto o lavoratore autonomo, prima del suo impiego in cantiere, di un tesserino personale con foto e l'indicazione di nome e cognome, ditta di appartenenza e posizione INPS, INAIL e Cassa Edile. I lavoratori sono tenuti a esporre il suddetto tesserino. Il Direttore dei Lavori o il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, se nominato, verificherà con opportune azioni di coordinamento e applicazione della presente

disposizione. Relativamente al personale non suo dipendente, l'Appaltatore si impegna a realizzare il suddetto tesserino a proprie cure e spese ovvero inserire l'obbligo della sua realizzazione tra le norme del proprio rapporto contrattuale con la ditta autorizzata alla presenza in cantiere, restando responsabile comunque adempimento di tale obbligo. Resta inteso che quanto sopra riguarda tutto il personale presente in cantiere e quindi anche il personale impiegato in applicazione di istituti che non prevedono la preventiva autorizzazione da parte della stazione appaltante, quali i noli a caldo e la fornitura con posa in art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. Il personale trovato sprovvisto del suddetto tesserino verrà immediatamente allontanato dal cantiere. Tale evenienza concreterà inadempimento contrattuale da parte dell'Appaltatore e comporterà applicazione di una penale pari a € 1.000,00 (mille) per ciascun lavoratore allontanato, fatte salve misure più gravi, compresa la risoluzione del contratto per inadempimento, che l'A.M.T. riterrà eventualmente di adottare in presenza di ripetute violazioni dell'obbligo in questione e degli altri obblighi di cui al presente articolo.

L'Appaltatore deve tenere sempre in cantiere, adeguatamente aggiornati, i piani di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'Appaltatore, con il controllo del Direttore dei Lavori o del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, se nominato, registra e mantiene aggiornato il libretto della formazione effettuata per ogni lavoratore suo dipendente o dipendente di ditta in subappalto o lavoratore autonomo riguardo al cantiere, al piano di sicurezza e coordinamento in cantiere, ai piani operativi di sicurezza e alle modalità di esecuzione delle lavorazioni.

Per la formazione e informazione si favorirà l'utilizzo degli enti accreditati (Comitato Paritetico Territoriale, Scuola Edile, Università, Ordini e Collegi Professionali, Enti di Formazione di emanazione delle organizzazioni artigiane ecc.).

L'Appaltatore si impegna a operare fattivamente, senza onere per l'ottenimento dei seguenti risultati:

- nel caso in cui i lavoratori siano in trasferta per una distanza maggiore a km. 90, siano messi a disposizione dei lavoratori stessi idonei alloggi per il pernottamento in loco;
- nel caso in cui l'organizzazione del cantiere non preveda l'installazione di idoneo locale mensa, sia realizzata la fornitura di pasto caldo in trattoria/self-service per tutte le maestranze (comprese quindi quelle di tutti gli altri datori di lavoro operativi nel cantiere) impegnate nei lavori.

ARTICOLO 7 - Pagamento delle retribuzioni.

Nel caso in cui vi fosse ritardo nel pagamento delle retribuzioni (compresi gli accantonamenti e le contribuzioni) da parte di qualunque ditta autorizzata l'A.M.T.attuerà la procedura di cui all'art. 30 del D.lgs 50/2016.

ARTICOLO 8 - Danni da forza maggiore.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto. Pertanto l'appaltatore è direttamente responsabile, tanto in via civile che penale, tanto verso l'Azienda quanto verso gli operai o chiunque altro, a qualsiasi titolo, dei danni sopra elencati verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori o in conseguenza degli stessi, sollevando quindi l'A.M.T. ed i suoi tecnici.

Nel caso di danni causati da forza maggiore l'Appaltatore dovrà farne denuncia al Direttore dei Lavori nel termine di 5 giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento. Appena ricevuta la denuncia, che dovrà essere sempre fatta per iscritto, il Direttore dei Lavori procederà alla redazione di processo verbale alla presenza dell'esecutore, per accertamento:

- a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente; eventuale causa di forza maggiore;
- b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale forza maggiore;
- c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
- d) dell'osservanza o meno delle regole d'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
- e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni; al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'esecutore stesso.

I danni che dovessero derivare alle opere a causa della loro arbitraria esecuzione in regime di sospensione non potranno mai essere ascritti a causa Esecutore, il quale è altresì obbligato a risarcire gli eventuali consequenziali danni Appaltante.

Non vengono considerati danni per causa di forza maggiore quelli provocati da invasione o infiltrazione di acque di qualsiasi specie e provenienza, quali smottamenti negli scavi, interramenti di cunette, ecc., nonché ammaloramenti della soprastruttura stradale causati da precipitazioni anche di

eccezionale intensità o geli. Non vengono comunque accreditati all'Appaltatore compensi per perdita o danni, di qualunque entità e ragione, alle opere provvisionali, alle attrezzature ed utensili di cantiere, ai mezzi opera ed ai materiali non ancora posti in opera.

Qualora si verifichino danni da forza maggiore, gli stessi potranno essere riconosciuti all'Appaltatore solamente nei limiti del 5% dell'importo di contratto e dovranno essere provati in modo adeguato. L'Appaltatore dovrà altresì dimostrare d'aver predisposto ogni mezzo ragionevolmente possibile per prevenire ed evitare il verificarsi di tali danni. Oltre il limite di cui sopra, i danni da forza maggiore resteranno a carico dell'Appaltatore, in applicazione del rischio d'impresa.

ARTICOLO 9 - Pagamenti in acconto e a saldo.

I pagamenti in acconto saranno effettuati ogni qual volta il credito dell'appaltatore raggiunga l'importo prefissato di €. 100.000 e saranno contabilizzati secondo quanto disposto all'art. 3 del Capitolato appalto. In tale ipotesi il Direttore Lavori emetterà lo stato di avanzamento entro 20 giorni dalla maturazione del diritto al pagamento.

Gli oneri della sicurezza evidenziati all'art. 2, saranno contabilizzati e corrisposti in occasione della liquidazione dei singoli acconti, in relazione effettiva spesa sostenuta.

E' prevista la corresponsione dell'anticipazione nella misura e con le modalità art. 35, c. 18 D.lgs. n. 50/2016.

Redatto il verbale di ultimazione dei lavori, la D.L. provvederà a rilasciare l'ultima rata di acconto, qualunque sia il suo ammontare. I pagamenti in acconto e a saldo sono subordinati all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva rilasciata dagli enti competenti, ivi compresa la Cassa Edile. In caso di irregolarità contributiva, si applica quanto previsto al precedente art. 5.

Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto è fissato in quarantacinque giorni a decorrere dalla emissione di ogni stato di avanzamento dei lavori a norma dell'articolo 195 del D.P.R. 207/2010. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti è fissato in trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso. Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria è fissato in trenta giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

In materia di interessi per ritardato pagamento si applica quanto previsto dall'art. 3.11 del Capitolato.

La misura del saggio di mora è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, del codice civile. Ai sensi dell'art. 1194 del codice civile, l'appaltatore acconsente comunque espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, che i pagamenti che gli verranno effettuati nel corso del rapporto contrattuale durante l'esecuzione dei lavori e in sede di collaudo vengano imputati prioritariamente al capitale anziché agli interessi eventualmente maturati.

ARTICOLO 10 - Modalità di pagamento e obblighi ai sensi L. 13.08.2010, n. 136.

I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario. Le eventuali spese bancarie per l'accredito dell'importo su appoggio bancario sono a carico dell'Appaltatore.

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Ai sensi della citata normativa l'Appaltatore ha indicato il seguenti conti correnti bancari dedicati (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche: IBAN IT94 Q030 3243 4900 1000 0007 761-presso LA Banca Credem, agenzia di Partinico (PA).

Il soggetto delegato a operare su tale conto è il Signor Soffietto Daniele Giuseppe, nato a Partinico, il 06/05/1988, codice fiscale SFF DLG 88E06 G348A in qualità di Legale Rappresentante.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefetturaufficio territoriale del Governo della provincia di Catania della notizia dell'inadempimento della
propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato
utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni finanziarie relative all'appalto di cui si tratta, costituisce, ai sensi dell'art.
3, comma 9 bis della legge n. 136/2010 e s.m.i., causa di risoluzione del contratto di appalto.

L'A.M.T. Catania S.p.A. e l'appaltatore, per quanto di propria spettanza, si impegnano a custodire in maniera ordinata e diligente la documentazione (ad es. estratto conto) che attesta il rispetto delle norme sulla tracciabilità delle operazioni finanziarie e delle movimentazioni relative ai contratti di esecuzione di lavori e di prestazioni di servizi e di forniture, in modo da agevolare le eventuali verifiche da parte dei soggetti deputati ai controlli.

ARTICOLO 11 - Collaudo/Certificato di regolare esecuzione.

Le opere saranno assoggettate a collaudo/regolare esecuzione.

Le operazioni necessarie al collaudo/regolare esecuzione sono svolte a spese dell'Appaltatore, che dovrà anche mettere a disposizione del soggetto incaricato i mezzi necessari a eseguirla.

Qualora l'Appaltatore non ottemperi, si provvederà d'ufficio addebitandogli le relative spese.

Sino alla consegna delle opere la manutenzione delle stesse deve essere fatta dall'Appaltatore. Per tutto il periodo suddetto e salve le Appaltatore è, quindi, garante delle opere e delle forniture eseguite, delle sostituzioni e dei ripristini che si rendessero necessari. Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell'Appaltatore, la manutenzione stessa deve essere eseguita senza che l'Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dalla D.L., previa fissazione di un termine da comunicarsi all'indirizzo di posta elettronica certificata, dichiarata in sede offerta dall'Appaltatore stesso.

ARTICOLO 12 - Garanzia definitiva.

L'Appaltatore ha costituito garanzia definitiva (ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016) dell'importo di € 79.707,91 mediante polizza Fideiussoria n. 1497163 rilasciata in dara 02/08/2019. Ai sensi dell'art. 103 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, la cauzione definitiva prestata, sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'importo inizialmente garantito.

L'Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà fissato, qualora l'A.M.T.abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa. In caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

ARTICOLO 13 - Obblighi assicurativi.

L'Appaltatore si impegna all'osservanza di tutti gli obblighi previsti dal D.M. 123/2004.

L'Appaltatore si obbliga a trasmettere all'A.M.T, entro 15 giorni dalla stipula del presente contratto,

ARTICOLO 14 - Garanzie di cui agli articoli 12 e 13 - Foro competente.

Trattandosi di appalto con Amministrazione diversa dallo Stato, non può applicarsi l'art. 25 del c.p.c. richiamato nell'articolo relativo al foro competente dello schema tipo utilizzato, di cui al D.M.

123/2004. Pertanto, in analogia a quanto disposto da detto articolo, dovrà essere indicato, quale foro competente per eventuali controversie tra il Garante/Società Assicuratrice e la Stazione Appaltante, quello di Catania.

ARTICOLO 15 - Risoluzione e diritto di recesso

La risoluzione del contratto è disciplinata dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e dal Capitolato Speciale d'appalto.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 88, comma 4 ter, e dall'art. 92, comma 4, del D.Lgs 159/2011, l'A.M.T. può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

Al recesso si applica la disciplina prevista dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016. Per quanto non previsto dal presente articolo si richiamano le norme contenute nel Codice Civile.

ARTICOLO 16 - Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata.

L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole patrizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Prefettura di Catania ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

L'appaltatore si impegna a comunicare alla stazionale appaltante, ad inizio lavori, l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento agli assetti societari, che intende coinvolgere direttamente e indirettamente nella realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatori, nonchè a titolo di subcontraenti con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti "sensibili" meglio di seguito indicati:

- trasporto di materiali a discarica;
- trasporto e smaltimento rifiuti;
- fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti;
- fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;

- fornitura e/o trasporto di conglomerato bituminoso;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- fornitura con posa in opera e noli a caldo (qualora il contratto non debba essere assimilato al subappalto ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Decreto Legislativo 50/2016);
- servizio di autotrasporto;
- guardiania di cantiere;
- fornitura di servizi, di logistica, di supporto, di vitto e di alloggiamento di personale).

L'appaltatore si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione al predetto elenco successivamente intervenuta per qualsiasi motivo. Il presente contratto è risolto di diritto, immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile. L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all'Allegato 1, lett. a) del "Protocollo di legalità", una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del su contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel sub contratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartire dalla Prefettura.

La stazione appaltante si riserva di valutare gli ulteriori ed eventuali elementi comunicati dalla

Prefettura ai sensi dell'art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni - ai fini del gradimento dell'impresa subaffidataria, ai soli fini delle valutazioni circa l'opportunità della prosecuzione di un'attività imprenditoriale soggetta a controllo pubblico.

L'Appaltatore si obbliga a nominare un Referente di cantiere con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 93 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159.

Il c.d. "rapporto di cantiere" dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta incaricata, delle targhe (o telai) degli mezzi giornalmente presenti in cantiere, dell'impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di affidamento, subappalto o assimilabile nella settimana di riferimento, e degli ulteriori veicoli che comunque avranno accesso al cantiere, nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo.

I mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai cantieri le cui targhe non sono preventivamente note, saranno identificati mediante il documento di trasporto ed il Referente di cantiere giustificherà, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di Polizia.

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria l'impresa aggiudicatrice si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera, la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui al comma 1.

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, nel caso di omessa comunicazione alla stazione appaltante e alle competenti Autorità dei tentativi di pressione criminale.

In caso di omessa denuncia da parte del subappaltatore, la stazione appaltante dispone la revoca

immediata dell'autorizzazione al subcontratto. La stazione appaltante non autorizzerà subappalti a favore delle imprese che hanno partecipato alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie. Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogniqualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 31-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322-bis c.p., 346- bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

ARTICOLO 17 - Controversie

Al presente contratto si applicano le disposizioni concernenti la procedura di accordo bonario contenute nell'art. 205 del D.Lgs. 50/2016. A norma dell'art. 209 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 non si farà luogo alla procedura di arbitrato per la risoluzione di eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del contratto.

La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra l'Appaltatore e la Società durante l'esecuzione dei lavori, comprese quelle derivanti dal mancato raggiungimento dell'accordo bonario, sarà messa alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Il Foro competente è in via esclusiva quello di Catania. L'insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque l'impresa dall'obbligo di proseguire i lavori. Ogni sospensione sarà, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1460 del cc., pertanto ritenuta illegittima.

L'appaltatore si impegna a non formulare riserve non oggettivamente giustificate e a quantificarle in modo corretto.

ARTICOLO 18 - Spese per la valutazione delle riserve.

Resta convenuto che le spese che l'A.M.T. Catania S.p.A. dovrà sostenere per la valutazione delle riserve (organo di collaudo, Collegio Consultivo Tecnico di cui all'art. 207 del D. Lgs. n. 50/2016) saranno poste a carico dell'appaltatore per gli importi relativi alle riserve non riconosciute in sede di conclusione del contenzioso.

ART. 19 - Disposizioni in materia di informativa antimafia.

Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 92, comma 3 del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159, in quanto stipulato in pendenza del ricevimento delle informazioni di cui all'articolo 91 del predetto decreto.

ARTICOLO 20 - Spese contrattuali.

Le spese e tasse tutte del presente atto, inerenti e conseguenti, di eventuale registro, a esclusione dell'I.V.A., vengono poste a carico dell'Appaltatore. Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 D.P.R. n. 131/1986, trattandosi di prestazioni soggette ad I.V.A.

ARTICOLO 21 - Informativa ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196.

L'A.M.T., come sopra rappresentata, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi.

ARTICOLO 262- Norma di rinvio.

Per quant'altro non previsto nel presente contratto le parti dichiarano di riportarsi espressamente alle norme contenute nel D.Lgs. 50/2016 e nel D.P.R. n. 207/2010 per gli articoli ancora in vigore, nonché nel Codice Civile.

Per l'A.M.T. Catania S.p.	A. – Il Presidente	
Avv. Giacomo Bellavia _		

Per l'Appaltatore: il Legale Rappresentante della Ditta Ele Tecno System	
Sig. Soffietto Daniele Giuseppe	